Prot. n. 27704 del 7/3/2011 Rip. A.G. I.3

Ai Presidenti dei Poli

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori dei Centri interdipartimentali

Ai Direttori dei Centri di Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 18, comma 5, della Legge 30/12/2010 n. 240 – Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca e svolgimento di attività di ricerca.

Si rammenta che l'art. 18 della Legge 30/12/2010 n. 240 stabilisce:

- comma 5: "la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
 - a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
 - b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22:
 - c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
 - d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
 - e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
 - f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi",
- comma 6: "alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi".

Le disposizioni sopra riportate contengono l'elencazione tassativa dei soggetti che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università e, più in generale, allo svolgimento delle attività di ricerca presso le stesse.

Da tale elencazione si evince, in particolare, che:

1) restano esclusi dalla partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università e dallo svolgimento delle attività di ricerca i soggetti titolari di rapporti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze professionali e prestazioni occasionali).

Deve, tuttavia, ritenersi ammessa la possibilità di continuare a stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti non rientranti nelle categorie specificate nel comma 5 nel caso in cui le attività oggetto del contratto possano essere qualificate come di "supporto" o "strumentali" alla ricerca.

Resta fermo che i contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze professionali e prestazioni occasionali) possono essere stipulati esclusivamente nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.

Il Responsabile della ricerca attesta la natura dell'attività da attribuire come di "supporto" o "strumentale" alla ricerca. Il competente organo della struttura delibera sul fondamento di tale qualificazione dando, altresì, atto, della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui al richiamato art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;

2) non possono essere attribuite borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca qualunque sia l'ente finanziatore.

Tanto premesso, ferma restando l'ammissibilità dei contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze professionali e prestazioni occasionali) di "supporto" o "strumentali" alla ricerca:

- è preclusa l'emanazione di avvisi di selezione per la stipula di contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze professionali e prestazioni occasionali) aventi ad oggetto la partecipazione a programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di ricerca, che non siano configurabili come attività di "supporto" o "strumentali" ad essa;
- è preclusa la proroga di contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze professionali e prestazioni occasionali) per la partecipazione a programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di ricerca, che non siano configurabili come attività di "supporto" o "strumentali" ad essa;
- 3) è doveroso il ritiro degli avvisi di selezione pubblicati in data successiva al 28/1/2011, atteso che la Legge n. 240/2010 è entrata in vigore il giorno 29/1/2011;
- 4) resta ferma la validità dei contratti stipulati entro il 28/1/2011, mentre per le procedure in itinere, per le quali il contratto non sia stato stipulato entro tale data, si procederà alla sottoscrizione ed alla trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti per le verifiche di legittimità di competenza della stessa.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate è:

- preclusa l'emanazione di bandi per l'assegnazione di borse di studio per la partecipazione a programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di ricerca qualunque sia l'ente finanziatore;
- precluso il rinnovo di borse di studio già assegnate in precedenza per la partecipazione a programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di ricerca;
- 3) doveroso il ritiro dei bandi pubblicati in data successiva al 28/1/2011, considerata la data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010.

Si precisa, infine, che:

- in base all'art. 18, comma 5, lett. f), la partecipazione ai gruppi ed ai progetti di ricerca e lo svolgimento delle relative attività è consentita ai titolari di borse di studio bandite da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati e imprese sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università, fatta eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali costi assicurativi;

in base al comma 6 del richiamato art. 18, alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi. In tali casi risulta possibile ampliare l'ambito soggettivo dei partecipanti ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca qualora il bando non vieti espressamente il ricorso a specifiche figure o collaborazioni.

II Rettore F.to Massimo Marrelli

Ripartizione Affari Generali Il Dirigente Dott. Francesco Bello Tel. 081 2537250 e-mail francesco.bello@unina.it